

Osservatorio della Camera Penale di Cosenza
“Avvocatura e Pari Opportunità”
istituito con Delibera della Camera Penale di Cosenza, del 21 Novembre 2016

Relazione trimestrale dell’Osservatorio “Avvocatura e Pari Opportunità”.

Vi è una chiara tendenza, nella nostra legislazione, a rafforzare la prevenzione e la repressione dei reati commessi contro le donne o con violenza in ambito domestico familiare.

Ma c’è ancora molto da fare, considerato il numero elevato di femminicidi di cui veniamo a conoscenza quasi quotidianamente. La legge del 15 ottobre 2013 nr. 119 che ha convertito, con modificazioni del D.L15.02.2013 nr. 93 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere...,” ha introdotto, fra l’altro, nuovi obblighi informativi a favore delle parti offese in alcune fasi del procedimento penale; inoltre il D.L. nr.212 del 2015 (in vigore dal 20.01.2016) ha dato attuazione alla delega normativa per il recepimento della Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

La dilagante violenza di genere, non è dovuta ad una carenza di disciplina, le leggi sulla violenza contro le donne sono pienamente in linea con gli standard Europei, ma il punto nevralgico è la mancanza di una “tutela effettiva” posta in essere nei confronti delle donne vittime soprattutto di violenza domestica e nelle relazioni affettive .

Proprio recentemente, la Corte Europea dei Diritti dell’uomo, ha condannato l’Italia per violazione del diritto alla vita e del divieto di trattamento inumani e degradanti, nonché del divieto di discriminazione.

Le autorità Italiane, si legge nella sentenza emessa il 02.03.2017 dalla Corte Edu sez. 1, Talpis c/Italia, non sono intervenute per proteggere una donna ed i suoi figli vittime di violenza domestica perpetrata dal marito, avallando di fatto tali condotte violente (protrattesi fino al tentato omicidio della donna e all’omicidio di un suo figlio).

In sostanza, viene contestato allo Stato Italiano, di non aver fornito un adeguato supporto alla vittima di violenza domestica, costringendo la ricorrente a vivere in una situazione di grande insicurezza e vulnerabilità fisica e psichica.

Non solo. L’inerzia delle autorità nazionali ha determinato una situazione di impunità che ha lasciato spazio alla violenza del marito. Evidente così il mancato rispetto dell’articolo 2 della Convenzione che impone agli Stati obblighi positivi e, quindi, l’adozione di misure necessarie alla protezione degli individui sottoposti alla propria giurisdizione e che, invece, nel caso di specie, non erano state adottate.

La Corte, precisa che tale obbligo sorge, laddove, come nel caso in esame, sia provato che le autorità fossero a conoscenza che la denunciante correva un reale ed imminente rischio per la sua vita e, ciò nonostante, non sono state assunte le misure da considerarsi ragionevoli per neutralizzare tale rischio.

Osservatorio della Camera Penale di Cosenza
"Avvocatura e Pari Opportunità"
istituito con Delibera della Camera Penale di Cosenza, del 21 Novembre 2016

Le autorità nazionali, nonostante le violenze fisiche e psichiche inflitte, con la loro condotta passiva nello svolgimento delle indagini, hanno determinato un contesto di impunità favorevole alla reiterazione di questi episodi di violenza.

Inoltre, accertata la violazione dell'articolo 3 che vieta i trattamenti disumani e degradanti e dell'articolo 14 sul divieto di ogni forma di discriminazione, la Corte ricorda la gravità della piaga della violenza contro le donne in Italia.

Basti pensare – osserva Strasburgo – al rapporto del Comitato Onu per l'eliminazione delle discriminazioni verso le donne, istituito con il Protocollo del 1979 alla Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne del 18 dicembre 1979 (ratificata con legge 14 marzo 1985 n. 132), con il quale è stato chiesto al Governo di "attuare misure complete per affrontare la violenza contro le donne" e un'adeguata protezione a coloro che subiscono violenza, oltre a garantire l'accesso al gratuito patrocinio e a forme di riparazione per le vittime.

La Corte, analizzando diversi atti di organismi internazionali, ha posto l'accento sulla gravità e sull'ampiezza del fenomeno drammatico della violenza domestica nei confronti delle donne, aggravata "da un'attitudine socioculturale di tolleranza" che continua a persistere. Accertate le gravi violazioni della Convenzione da parte dell'Italia, i giudici hanno concesso alla donna 30mila euro per i danni morali subiti e 10mila per le spese sostenute.

Riteniamo che le persone offese da condotte violente e persecutorie devono essere sostenute e protette con ogni mezzo, ma è essenziale intervenire anche nei confronti di chi si rende autore di tali atti. Sommaria e poco incisiva a tal proposito ci appare la disposizione introdotta all' art. 282 quater c.p.p. dalla Legge n. 119/13 che statuisce che "Quando l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al P.M. ed al Giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'art. 299 co.2 c.p.p."

La sottoposizione ad un programma di prevenzione della violenza non deve essere lasciata solo alla eventuale ed utilitaristica libera scelta dell'imputato, ma deve essere prevista e disciplinata come pena accessoria obbligatoria ai fini di quella effettività della funzione rieducativa della pena prevista anche nel recente D.D.L. n. 2017 approvato dal Senato.

Nella nostra regione non abbiamo contezza dell'esistenza di enti abilitati che prevedano percorsi di responsabilizzazioni e consapevolezza rivolti agli uomini che agiscono con comportamenti violenti soprattutto nelle relazioni affettive.

Tanto allo scopo di evitare la reiterazione di tali condotte.

Osservatorio della Camera Penale di Cosenza
"Avvocatura e Pari Opportunità"
istituito con Delibera della Camera Penale di Cosenza, del 21 Novembre 2016

Il Parlamento Europeo con la risoluzione del 5 Aprile 2011, in materia di contrasto alla violenza sulle donne "ribadisce la necessità di lavorare tanto con le vittime quanto con gli aggressori al fine di responsabilizzare questi ultimi ed aiutare a modificare stereotipi e credenze radicate nella società che aiutano a perpetuare le condizioni che generano questo tipo di violenza e l'accettazione della stessa".

La Convenzione di Istanbul all' art. 16 stabilisce la necessità di implementare interventi rivolti agli uomini autori di violenza.

Soggiunge a tal proposito "Nella partita contro il bene, il male parte sempre in vantaggio grazie all' antica confidenza con la fragilità dell'uomo. Chi vuole annullare quel vantaggio deve riconoscersi in quella debolezza, invece di presidiare cattedre morali sempre più inascoltate (F. Cassano "L' umiltà del male")

Cosenza, 12.04.2017

Il responsabile

Avv. Angela D'Elia

Il coordinatore

Avv. Antonella Ponterio